



CENTRO DI COORDINAMENTO CB GARFAGNANA

SEDE OPERATIVA: Loc Orto Murato, Castelnuovo di Garfagnana 55032 Lucca

SEDE LEGALE: Via Baccanelle n. 9, Castelnuovo di Garfagnana 55032 Lucca

☎ +39 3516664189 - 3315403600 📠 Centro di Coordinamento Cb Garfagnana

✉ cbgarfagnana.radio@virgilio.it

CENTRO DI COORDINAMENTO

C.B.

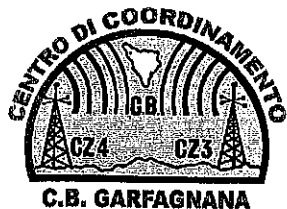
GARFAGNANA

VERBALE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DEL 25/10/2020

APPROVAZIONE NUOVO STATUTO



CENTRO DI COORDINAMENTO CB GARFAGNANA

SEDE OPERATIVA: Loc Orto Murato, Castelnuovo di Garfagnana 55032 Lucca

SEDE LEGALE: Via Baccanelle n. 9, Castelnuovo di Garfagnana 55032 Lucca

☎ +39 3516664189 - 3315403600 📠 Centro di Coordinamento Cb Garfagnana

✉ cbgarfagnana.radio@virgilio.it

Sono presenti, sia fisicamente, che attraverso delega, i Sig.ri: 1) Paroli Giuseppe ; 2) Cecchi Lido ; 3) Buriani Gabriello ; 4) Ferrari Orlando ; 5) Panzani Michele ; 6) Cassetari Francesco ; 7) Polidori Giuseppe (con delega a Ferrari Orlando) ; 8) Fontanini Leonardo (con delega a Bertei Simone ; 9) Cassetari Francesco ; 10) Conticello Marialba ; 11) Bottari Marco ; 12) Bravi Americo ; 13) Bertei Simone ; 14) Fontanini Ioriano (con delega a Paroli Giuseppe) ; 15) Lucchesi Pierluigi (con delega a Puppa Guido) ; 16) Levrini Paolo (con delega a Cecchi Lido) ; 17) Ginestri Antonio Galauco ; 18) Mercoledì Ugo (con delega a Maier Marcello) ; 19) Pieri Amedeo (con delega a Paroli Giuseppe) ; 20) Pironi Paolo (con delega a Ginestri Antonio Galauco) ; 21) Tarabella Mauro (con delega a Panzani Michele) ; 22) Cecchi Simone (con delega a Cecchi Erika) ; 23) Chiavacci Luigi (con delega a Buriani Gabriello) ; 24) Cecchi Francesco (con delega a Cassetari Francesco) ; 25) Cecchi Erika ; 26) Bechelli Maurizio (con delega a Paroli Giuseppe) ; 27) Cecchi Federico ; 28) Puppa Guido ; 29) Biondi Giancarlo (con delega a Bottari Marco) ; 30) Buriani Cristiano (con delega a Buriani Gabriello) ; 31) Martinelli Giuseppe (con delega a Cecchi Lido) ; 32) de Luca Raffaello (con delega a Conticello Marialba) :

Verificato il numero dei presenti nella quantità di 32 associati di cui 15 in prima persona e 17 con delega come sopra identificata . Verificato che detto numero corrisponde ad una quota superiore ai 2/3 del totale degli associati regolarmente iscritti al Centro di Coordinamento CB Garfagnana, che oggi conta n° 38 membri; si dichiara l'Assemblea Straordinaria validamente costituita ai sensi dell'Art. 9 del vigente Statuto Dell'Associazione . L'assemblea viene fatta in video conferenza sulla piattaforma Meet come ha deciso il direttivo per i motivi di divieto assembramenti in vigore per via della pandemia Covid 19 .

Si dà lettura dell'ordine del giorno in cui punto uno relazione del Presidente .

Prende la parola il presidente Paroli Giuseppe che salutando i presenti e parla dei problemi che esistono oggi con questo virus e ringrazia tutti per la disponibilità data in questo brutto momento.

Punto due ordine del giorno approvazione del nuovo statuto.

Prende la parola il segretario Cecchi Lido , si dà luogo a richieste di interventi per eventuali chiarimenti, obiezioni od altro. Non essendoci obiezioni o richiesta di chiarimenti da parte dei presenti si dà luogo all'approvazione del nuovo statuto viene approvato all'unanimità dall'assemblea .

Poi si passa all'ordine del giorno numero tre approvazione del bilancio anno 2019.

Prende di nuovo la parola il segretario Cecchi Lido, si dà luogo a richieste di interventi per eventuali chiarimenti, obiezioni od altro. Non essendoci obiezioni o richiesta di chiarimenti da parte dei presenti si dà luogo all'approvazione del Bilancio anno 2019 viene approvato all'unanimità dall'assemblea .

Non avendo per questa assemblea altri punti all'ordine de giorno si chiudono i lavori sono le ore 22,30.

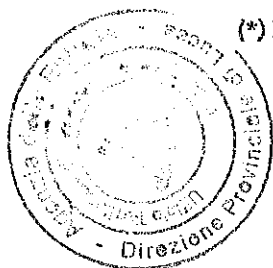
li Castelnuovo di garfagnana il 25/10/2020

Il Segretario
Cecchi Lido

il Presidente
Paroli Giuseppe

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Castelnuovo di Garfagnana

Registrazione fatta il 30 OTT. 2020
Al n. 320 serie III^a



Incaricato del servizio (*)
Francesco Castè
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Barbara Capotorti

Associazione di Volontariato CENTRO DI COORDINAMENTO C.B. GARFAGNANA-OdV

STATUTO

Parte Prima – DENOMINAZIONE, COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO

Art. 1 – Denominazione:

- E' costituita l'associazione denominata Centro di Coordinamento C.B.Garfagnana, apolitica, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, di durata illimitata.

Art. 2 – Costituzione:

- L'associazione Centro di Coordinamento C.B.Garfagnana, fondata nel 1985, è una Organizzazione di Volontariato che, in conformità a quanto disposto dall'Art. 32 comma 3 del Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., integra la propria denominazione sociale aggiungendo l'acronimo "O.d.V." (Organizzazione di Volontariato), diventando pertanto "**Centro di Coordinamento C.B.Garfagnana-O.d.V.**".

Art. 3 – Sede:

- L'associazione ha sede legale in Via Baccanelle 9, 55032 Castelnuovo di Garfagnana.
- L'eventuale trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 4 – Scopo:

- L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento continuato, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo continuativo delle prestazioni personali, volontarie e gratuite, degli aderenti alla propria associazione.

L'associazione ha quali attività di interesse generale:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- protezione civile ai sensi della **legge 24 febbraio 1992, n. 225**, e s.m.i.;

In particolare ha lo scopo di operare nel campo della protezione civile, svolgendo, attività di:



- Intervento in caso di calamità naturali;
- Attivazione di ponti-radio e TLC relativamente alle macro e micro emergenze;
- Ricerca di persone scomparse;
- Educative e pratiche, anche con la partecipazione alle prove di simulazione organizzate dalle autorità competenti;
- Prevenzione degli incendi boschivi, tramite attività di avvistamento ed, eventualmente, di intervento;
- Studio, ricerca, educazione, organizzazione di corsi di formazione, di conferenze, convegni e seminari, compresa la partecipazione a manifestazioni riguardanti le materie suddette;

Oltre agli scopi suddetti può operare come:

- Supporto a manifestazioni sportive e culturali;
- Salvaguardia del patrimonio pubblico e privato;
- Osservatori volontari sia in manifestazioni pubbliche che private;
- Salvaguardia Ambientale e animale in genere;
- Assistenza tecnica TLC podistica e ciclistica.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, e viene espressamente stabilito che:

- È espressamente vietato all'associazione di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.
- L'associazione opera nella più ampia trasparenza ed ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di suo scioglimento, ad altre organizzazioni non lucrative d'utilità sociale o fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge fino alla istituzione del registro unico del terzo settore quando il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
- L'associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale;
- L'associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci, ad altre organizzazioni di carattere nazionale, quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi fini sociali;
- L'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti;
- Nessun membro di diritto può essere presente negli organi sociali o collegiali i soci fondatori e ordinari garantiscono l'effettività e l'uniformità del rapporto associativo, venendo espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita



associativa, purch  in regola con il pagamento delle quote sociali. Gli stessi hanno diritto di voto, attivo e passivo, e di espressione nell'assemblea.

- Possono essere eletti nelle cariche sociali e negli organi collegiali.
- I soggetti che ricoprono cariche associative non possono essere retribuiti in alcun modo e pertanto non possono intrattenere con l'organizzazione rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attivit  resa dal volontario non deve essere in alcun modo retribuita, sia da parte dell'organizzazione di appartenenza sia dal soggetto beneficiario; naturalmente   prevista la possibilit  di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute purch  preventivamente stabilite dall'organizzazione.
- L'associazione pu  assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attivit  svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attivit  non pu  essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Parte Seconda – PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 5 - Il patrimonio:

Il patrimonio dell'associazione   costituito:

- Dai beni mobili registrati ed immobili che diverranno di propriet  dell'associazione;
- Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- Dagli eventuali erogazioni donazioni e lasciti.

Art. 6 - Le entrate:

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- Dalle quote sociali e dai contributi degli aderenti per le spese relative alle finalit  istituzionali dell'associazione;
- Dai proventi derivanti dalle attivit  secondarie e strumentali ex art. 6 del CTS e dalle attivit  di raccolta fondi ex art. 7 del CTS; della secondariet  e strumentalit  di dette attivit  dovr  essere fatta menzione nei documenti contabili;
- Dai contributi d'Amministrazioni internazionali, statali e locali, di Enti e di privati, dai rimborsi derivanti dalle convenzioni;
- Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivit  sociale;
- Per le attivit  di interesse generale prestate, l'associazione pu  ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 c. 2 D. Llg. 117 del 2017.

Art. 7 – Documenti di bilancio:

- I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno;



3

- Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione ma soltanto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017;
- Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

Parte Terza – SOCI, DIRITTI, DOVERI, CATEGORIE, PERDITA QUALITÀ DI SOCIO

Art. 8 – Soci

- Il numero dei soci è illimitato;
- Possono fare parte dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che, senza alcuna forma di discriminazione, condividono gli scopi dell'associazione;
- Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il consiglio direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

Art.9 – Diritti, Doveri:

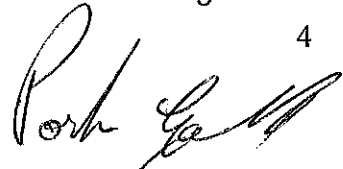
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
- Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Gli stessi soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 10- Categorie:

- Soci Fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo;
- Soci Ordinari: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio



stesso;

- Soci Onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;
- Soci Sostenitori o Promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Art. 11 – Perdita qualità di socio:

- in caso di morte;
- mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'assemblea, previa proposta del consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- espulsione: l'assemblea delibera l'espulsione su istanza del consiglio direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
- Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

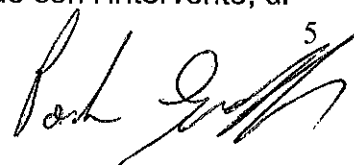
Pare Quarta – ORGANI SOCIALI

Art. 12 – Organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di Controllo
- Organo di revisione

Art. 13 – L'Assemblea:

- L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.
- L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
- È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
- Tale comunicazione può avvenire a mezzo: lettera, fax, P.E.C., e-mail o gruppo social (previamente indicata dai soci), spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell'e-mail) prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.
- Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono valide con l'intervento, di



5

articolo.

Art. 17 – Struttura dell'assemblea:

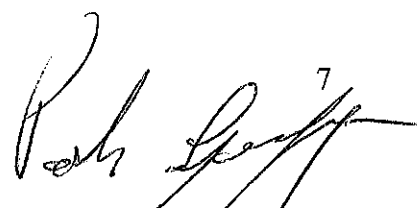
- L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea;
- Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea;
- I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso;
- Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti;
- Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Art. 18 – Consiglio Direttivo:

- Il Consiglio Direttivo: è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive;
- Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un vice Presidente o più vice Presidenti;
- Nel caso di decadenza di un consigliere, lo stesso sarà surrogato da parte dell'assemblea entro 30 giorni e resterà in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito;
- Di ogni riunione deve essere redatto processo verbale;
- Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno, e quando ne faccia richiesta di almeno un terzo dei componenti;
- Il consiglio direttivo viene convocato mediante avviso ai singoli componenti almeno tre giorni prima della data di riunione;
- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti;
- Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, come previsto dall'Art. 26 c. 6 del Codice del Terzo Settore;
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 19 – Competenze del Consiglio Direttivo:

- Spetta al consiglio direttivo il perseguimento degli intenti e delle finalità dell'associazione.;
- Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Elegge al suo interno il presidente e uno o più vice-presidenti;
- Nomina il segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- Nomina all'occorrenza i relativi poteri



- Determina il programma preventivo in base alle linee di indirizzo approvate dall'assemblea;
- Delibera sull'ammissione o le eventuali esclusioni dei soci;
- Fissa le norme per il funzionamento dell'associazione e stabilisce la quota annuale a carico dei soci aderenti;
- Può assegnare incarichi specifici e/o nominare comitati e commissioni ai quali saranno conferiti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico affidato;
- Esegue le deliberazioni dell'assemblea.

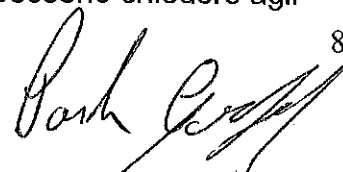
Art. 20 – Il Presidente:

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno;

- Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti;
- Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti;
- Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione;
- Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione;
- Ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi;
- In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella successiva riunione;
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni;
- Il Segretario/Tesoriere dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art 21 – Organo di Controllo:

- L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.;
- I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al c. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.;
- L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al c. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.;
- I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli

 8

amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Parte Quinta – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

Art. 22 – Responsabilità dell'associazione:

- L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
- L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 23 – Assicurazione degli aderenti:

- I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017.

Parte sesta – SCIOGLIMENTO, NORME

Art. 24 – Scioglimento:

- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017.

Art. 25 – Norme di rinvio e disposizioni finali

- Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa richiamo alle vigenti norme del Codice Civile e si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), e alle sue eventuali variazioni.

Luogo e Data:

Castelnuovo di Garfagnana, 25/10/2020

Legale Rappresentante dell'associazione:

Paroli Giuseppe

Nato a: Lucca (LU) il 05/12/1949

C.F.: PRLGPP49T05E715Y

Residente in: Via Baccanelle N.9,
55032 Castelnuovo di Garfagnana
Lucca (LU)

Firma

